

Trieste, 09/12/2021

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot.: 2021\00844\FT

Oggetto: Circolare 4-2021

1 – EDILIZIA INDUSTRIA: TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA CARENZA MALATTIA.

In considerazione del fatto che si sono esaurite le risorse del Fondo Lavoratori, istituito con accordo territoriale del 12 settembre 2013, cessa l'operatività del secondo comma dell'art. 15 del contratto integrativo edilizia industria valido per la Provincia di Trieste che prevede che per i dipendenti operai e apprendisti operai *"in via sperimentale e fino a capienza del neo istituito Fondo Lavoratori che per i primi due eventi di malattia nell'anno solare trova applicazione sin dal primo giorno il trattamento di cui all'art. 26, comma6, lett. B) del CCNL 19 aprile 2010."*

Conseguentemente, con accordo territoriale del 2 dicembre 2021, le Parti Sociali hanno stabilito **che per tutti gli eventi di malattia con data inizio pari o superiore al 1 gennaio 2022, i primi tre giorni di malattia vengano integrati al 100% solo nei casi previsti dal 1 comma del citato art. 15, cioè solo quando l'evento di malattia sia superiore a 6 giorni.**

Resta inteso che per la puntuale applicazione delle disposizioni di cui sopra si dovrà comunque far riferimento al CCNL e al relativo integrativo territoriale applicato dall'impresa ai propri lavoratori dipendenti.

2 – MODIFICHE PRESTAZIONE VESTIARIO

A partire dalla fornitura del vestiario in consegna nell'anno 2022, per l'erogazione della citata prestazione, la Cassa Edile di Trieste non utilizzerà più il meccanismo del mandato con rappresentanza con cui le fatture venivano intestate alle imprese beneficiarie (metodo con il quale sono state gestite le forniture dall'anno 2018 all'anno 2021), ma provvederà al pagamento diretto della merce.

Con la prossima fornitura, il cui ordine dovrà arrivare ai nostri uffici entro e non oltre il 28 febbraio 2022, l'impresa dovrà quindi limitarsi ad inviare alla Cassa Edile l'apposito modulo compilato in ogni sua parte. A tal proposito, come previsto dagli accordi territoriali, ricordiamo che per ogni operaio in forza la Cassa Edile provvederà a consegnare, presso la sede dell'impresa o altro indirizzo precedentemente concordato, un paio di scarpe antinfortunistiche e un abito da lavoro.

Inoltre, in considerazione delle richieste pervenuteci, a partire dalla prossima fornitura, la Cassa Edile introdurrà dei nuovi tipi di prodotti forniti: per un maggiore dettaglio degli stessi si rinvia ad una successiva circolare che verrà inviata non appena saranno pronte le procedure informatiche della Cassa Edile utili per gestire la prestazione vestiario.

Da ultimo, come recentemente deliberato dal competente organo di gestione della Cassa Edile, il cambio usura verrà garantito solo dopo 6 mesi dalla consegna del materiale da parte del nostro fornitore. Precisiamo però che, eventuali difetti di fabbricazione sui prodotti consegnati e riscontrati prima del termine dei 6 mesi, daranno comunque diritto alla sostituzione del materiale previa verifica della Cassa Edile.

Onde evitare spiacevoli malintesi, ricordiamo che la prestazione vestiario verrà garantita per tutto il personale operaio in forza alle sole imprese che al momento della richiesta risultino in regola con gli adempimenti di cui al vigente CCNL ed integrativo territoriali di riferimento.

3 - CANTIERI MINIMI - CONGRUITA'

In considerazione dei numerosi chiarimenti richiesti in merito ai cantieri minimi che venivano comunicati alla Cassa Edile tramite l'apposito modello, ai soli fini di una corretta applicazione della normativa sulla congruità facciamo presente quanto segue:

- lavori affidati da pubbliche amministrazioni: al momento le previsioni normative sulla congruità non hanno previsto, come avviene invece per i lavori privati, alcuna esclusione dalla verifica qualora l'importo affidato sia inferiore ad un certo limite; conseguentemente gli affidatari dei lavori dovranno caricare nell'Osservatorio Cantieri le Denunce di Nuovo Lavoro (DNL) anche per i lavori di piccola entità;
- lavori affidati da committenti privati: è compito dell'appaltatore definire e comunicare agli eventuali subappaltatori se il cantiere rientra o meno nell'ambito della verifica della congruità (importo dell'opera superiore a 70.000 euro al netto d'iva); qualora il cantiere rientri tra quelli soggetti a verifica di congruità, i subappaltatori dovranno aver cura di inserire all'interno della denuncia MUT il cantiere individuato dal Codice Univoco di Cantiere comunicatogli dall'appaltatore;
- cantieri non soggetti a congruità: al fine di poterli inserire all'interno della denuncia MUT e attribuire agli stessi le ore di lavoro effettuate dai lavoratori, i cantieri non soggetti a congruità potranno essere comunicati alla Cassa Edile creando una DNL all'interno dell'osservatorio cantieri; in alternativa, le citate ore potranno essere inserite all'interno del cantiere generico presente all'interno della denuncia MUT.

Da ultimo ricordiamo che, anche con l'avvio della Congruità, non sono variati gli obblighi di comunicazione dei cantieri previsti dai vigenti CCNL.

4 - CERTIFICAZIONI UNICHE LAVORATORI

A partire dai primi giorni della prossima settimana, all'interno di un'apposita area riservata che verrà inserita nel sito della Cassa Edile di Trieste, i lavoratori interessati potranno scaricare la propria o le proprie certificazioni uniche utili per l'effettuazione dei conguagli fiscali direttamente in busta paga.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE

- dott. Francesco Turchet -